



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 20/10/2025

Numero Registro Dipartimento 1928

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14886 DEL 20/10/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO SUCCESSIONE TESTAMENTARIA QUOTE SOCIETARIE E
VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETA' "FARMACIA MAZZOTTA LORENZO &
C. S.N.C." – TITOLARE SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE DEL COMUNE DI COSOLETO
(RC).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *“Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *“Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali”* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: *“Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.”*;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante *“Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.”* approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *“Salute e Welfare”*, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *“Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità”*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *“Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”*;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante *“Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025”* e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: *“Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027”*;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *“Salute e Welfare”* della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 11818 dell’8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l’incarico di dirigente *ad interim* del Settore *“Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all’uso consapevole del farmaco”*;
- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato che:

- con Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 2137 del 26 maggio 1961 - visto il decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 4134 del 27 settembre 1960 con cui è stata approvata la graduatoria generale dei candidati idonei al concorso per sedi farmaceutiche della Provincia di Reggio Calabria - si è provveduto ad autorizzare il dott. Mazzotta Lorenzo, farmacista risultato vincitore della sede farmaceutica del Comune di Cosoleto (RC), all'apertura ed alla gestione della suddetta farmacia;
- il giorno 23 gennaio 2019, in Palmi (RC), con atto pubblico di costituzione di società in nome collettivo e conferimento di azienda-farmacia a rogito notaio avv. Marcella Clara Reni, Repertorio n. 60.411, Raccolta n. 16.730, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 14 febbraio 2019 al n. 433, Serie 1T, la sig.ra Francesca Zucco, il dott. Lorenzo Mazzotta (farmacista), rappresentato dal sig. Giovanni Rocco Mazzotta intervenuto in atto quale suo procuratore speciale giusta procura speciale del 25 ottobre 2017 - Rep. n. 59497 a rogito notaio avv. Marcella Clara Reni, e la dott.ssa Concetta Clelia Mazzotta (farmacista) hanno costituito, ai sensi della vigente normativa, una società in nome collettivo corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*" con sede nel Comune di Cosoleto (RC), alla via De Nava n. 14;
- con il richiamato atto pubblico del 23 gennaio 2019 a rogito notaio avv. Marcella Clara Reni - Repertorio n. 60.411, il socio dott. Mazzotta Lorenzo, a copertura ed a completa liberazione della quota di capitale sociale sottoscritta, del valore nominale di euro 1.000,00, ha contestualmente conferito in natura nella società in nome collettivo di nuova costituzione "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", che a mezzo del proprio legale rappresentante ha accettato, la titolarità del diritto di esercizio dell'omonima farmacia, sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cosoleto (RC), nonché la piena proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, avente ad oggetto l'attività di farmacia e corrente alla via De Nava n. 14, già esercitata sotto forma di impresa individuale in virtù del sopracitato Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 2137 del 26 maggio 1961, subordinando l'efficacia del conferimento di azienda alla condizione sospensiva legale non retroattiva del rilascio, entro dodici mesi dalla data del conferimento dell'azienda-farmacia, del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;
- le quote sottoscritte dai soci Mazzotta Concetta Clelia e Zucco Francesca, del valore nominale di complessivi euro 4.000,00, sono state liberate mediante conferimento in denaro per il corrispondente importo;
- il capitale sociale della società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", determinato in euro 5.000,00, risultava assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:
 - Mazzotta Lorenzo, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 1.000,00, pari al 20% del capitale sociale;
 - Mazzotta Concetta Clelia, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.000,00, pari al 40% del capitale sociale;
 - Zucco Francesca, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.000,00, pari al 40% del capitale sociale;
- con decreto dirigenziale n. 7643 del 27 giugno 2019 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Cosoleto (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita al corso De Nava n. 14, dal dott. Lorenzo Mazzotta in capo alla Società in nome collettivo corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*" avente già come unici soci la sig.ra Francesca Zucco, il dott. Lorenzo Mazzotta e la dott.ssa Concetta Clelia Mazzotta, quest'ultimi, entrambi farmacisti regolarmente iscritti all'Ordine Professionale di Reggio Calabria, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Concetta Clelia Mazzotta;
- in data 1 agosto 2019, con atto a rogito notaio avv. Marcella Clara Reni Repertorio n. 60.770, Raccolta n. 16.962, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 9 agosto 2019 al n. 1990 Serie 1T, è stata riconosciuta per avverata la conditio iuris apposta al suddetto atto pubblico del 23 gennaio 2019 Repertorio n. 60.411, riconoscendo conseguentemente che il capitale sociale della summenzionata Società risultava interamente liberato e sottoscritto da Mazzotta Lorenzo per una quota del valore nominale

di euro 1.000,00 pari al 20%, da Mazzotta Concetta Clelia per una quota del valore nominale di euro 2.000,00 pari al 40%, e da Zucco Francesca per una quota del valore nominale di euro 2.000,00 pari al 40%;

- dalla documentazione in atti risulta che in data 23 dicembre 2024 è deceduto il socio dott. Mazzotta Lorenzo, lasciando a sé superstita quale unica erede testamentaria della quota di capitale sociale della società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*" già appartenuta al *de cuius*, la propria figlia dott.ssa Mazzotta Concetta Clelia, come evincesi dal testamento olografo del 4 giugno 2009, pubblicato con verbale a rogito notaio avv. Marcella Clara Reni del 13 gennaio 2025, Repertorio n. 64.516, Raccolta n. 19.607, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 16 gennaio 2025 al n. 131 Serie 1T;
- la dichiarazione di successione in morte del dott. Mazzotta Lorenzo è stata presentata per via telematica presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 4 giugno 2025 e registrata al n. 240445 - vol. 88888 - anno 2025;
- con nota del 15 settembre 2025 trasmessa a mezzo PEC di pari data, acquisita agli atti con prot. n. 677745 del 16 settembre 2025, la sig.ra Zucco Francesca, in qualità socio amministratore e legale rappresentante della società avente ragione sociale "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", con sede legale nel Comune di Cosoleto (RC), Corso De Nava n.14, ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., le variazioni intervenute, a seguito di successione testamentaria nella quota del socio defunto, nella compagine della suddetta società in nome collettivo, come in appresso meglio dettagliato;
- il giorno 19 giugno 2025, in Palmi (RC), con atto pubblico di continuazione della società in nome collettivo "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*" a rogito notaio avv. Marcella Clara Reni, Repertorio n. 64.921, Raccolta n. 19.891, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Palmi (RC) in data 24 giugno 2025 al n. 2119 Serie 1T, la dott.ssa Mazzotta Concetta Clelia, quale erede testamentaria del socio defunto dott. Mazzotta Lorenzo, ha dichiarato di voler proseguire nel rapporto sociale del socio deceduto; contestualmente la dott.ssa Mazzotta Concetta Clelia e la sig.ra Zucco Francesca, quali uniche socie della società in nome collettivo "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", hanno deliberato all'unanimità di riformulare i patti sociali e di conservare nella ragione sociale il nome del socio defunto con il consenso dell'erede dott.ssa Mazzotta Concetta Clelia, ai sensi dell'art. 2292 cod. civ.;
- a seguito del decesso del socio dott. Mazzotta Lorenzo e della successione testamentaria nella quota appartenuta al socio defunto, il capitale sociale della società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", fissato in euro 5.000,00, all'attualità, risulta assunto e sottoscritto dai soci nelle seguenti rispettive misure:
 - Mazzotta Concetta Clelia, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.000,00, pari al 60% del capitale sociale;
 - Zucco Francesca, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 2.000,00, pari al 40% del capitale sociale;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, resta affidata alla dott.ssa Mazzotta Concetta Clelia, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- sono rimaste invariate la ragione sociale, la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 16 settembre 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, *lett. b)* e *c)* della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0103052_20250916 del 16/09/2025, relativa alla società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di successione testamentaria nella quota sociale appartenuta al socio defunto, nella compagine della società avente ragione sociale "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Cosoleto (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Corso De Nava n. 14 (P. IVA 03068170806) in virtù del decreto dirigenziale n. 7643 del 27 giugno 2019, avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa Mazzotta Concetta Clelia e la sig.ra Zucco Francesca, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Mazzotta Concetta Clelia, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

2. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0103052_20250916 del 16/09/2025, relativa alla società "*Farmacia Mazzotta Lorenzo & C. S.n.c.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

3. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

4. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cosoleto (RC), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

5. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O vigente;

6. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

BARONE ROSALBA

(con firma digitale)